SLS STUDIO LEGALE SANTORO

Viale Giuseppe Mazzini, 145 00195 Roma Tel: 06.94365532 – 06.56561956

Mail: fabio@studiolegalesantoro.org Pec: fabio.santoro@legalmail.it Sito: www.studiolegalesantoro.org

Avv. Fabio Santoro Avv. Alessandra Speranza Dott. Andrea Giorgi

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE LAVORO

(R.G. 11800/2020 - Giudice: Dott.ssa Elisabetta Capaccioli)

ISTANZA DI ANTICIPAZIONE UDIENZA

OF COUNSEL

Avv. Marzia Rositani

Per la sig.ra MARTINA LAI (Avv. Fabio Santoro)

- Ricorrente -

Contro:

Regione Lazio, C.F.: 80143490581, in persona del Presidente pro-tempore e **Azienda Ospedaliero-universitaria Sant'Andrea**, in persona del R.L.P.T.

- Convenute -

Nei confronti di:

TUTTI I COMPONENTI INSERITI nella graduatoria di merito indicata in atti

- Controinteressati –

- Con ricorso ex art. 38, D. Lgs. n. 198/2006, depositato in data 17 aprile 2020, la sig.ra Martina Lai ha promosso azione d'urgenza per la rimozione della condotta discriminatoria delle convenute amministrazioni, consistita, in ragione del suo stato di gravidanza, nella mancata assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 12 mesi alle dipendenze degli enti e aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonostante l'utile collocazione della medesima al n. 1605 della graduatoria di merito utilizzata a tal fine (approvata in via definitiva con Deliberazione n. 57 del 30/01/2020 del D.G. dell'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea) e scorrimento della graduatoria stessa in favore di altri soggetti collocati in posizioni inferiori rispetto a quella della ricorrente;
- Che in data 14 maggio il predetto ricorso, rubricato al n. r.g. 11800/2020, è stato assegnato al Giudice del Lavoro dott.ssa Elisabetta Capaccioli, la quale prontamente ha emesso il decreto di fissazione udienza ex artt. 415, co. .2, e 416, co 1 e 2, c.p.c. "per il giorno 8 febbraio 2021";
- Che il rito prescelto e regolato dall'art. 38 del D.Lgs. n. 196/2006 dispone che: "il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso,



oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti";

- Che il predetto procedimento speciale è stato improntato dal Legislatore a canoni di eccezionale celerità ed urgenza in quanto si pone l'obiettivo finale del riequilibrio, in tempi strettissimi, delle opportunità tra uomini e donne, laddove si verifichi appunto una situazione di fatto di disuguaglianza a sfavore delle donne. Situazione che l'ordinamento parrebbe cercare di eliminare attraverso specifiche misure "diseguali" rispetto a quelle ordinarie, intese a favorire le donne per riequilibrare celermente le posizioni;
- Che trattasi chiaramente di un procedimento cautelare tipico come emerge dal suo procedimento che ricalca manifestamente quello di cui all'art. 28 della L. n. 300/1970 (repressione condotta antisindacale) e di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c.;
- Che la mancata previsione nel sistema di deposito degli atti del P.C.T. di un richiamo a tale procedimento speciale, nonché l'inesistenza di un codice di nota di iscrizione a ruolo che evidenzi l'oggetto del contenzioso, potrebbe aver causato la mancata evidenziazione del procedimento adito e la conseguente adozione di un provvedimento di fissazione udienza secondo la tempistica cd. "ordinaria";
- Che l'instaurazione del contraddittorio nel febbraio 2021, per un rapporto di lavoro di 12 mesi con temine al marzo 2021, rischierebbe di vanificare l'impellente obiettivo della lavoratrice in maternità di non vedersi preclusa dalla immissione in servizio per il suo stato di gravidanza e dalla erogazione dello stipendio e/o della indennità di maternità, nonché di poter fruire del punteggio maturato per servizio a tempo determinato da valutare quale titolo preferenziale per le successive immissioni in ruolo a tempo indeterminato;
- Che, considerata la presenza di oltre 7.000 controinteressati, è stata formalizzata, nelle conclusioni dell'atto, anche istanza di autorizzazione alla notificazione, ex art.
 151 c.p.c., mediante pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet della Regione Lazio;

FORMULA ISTANZA

affinché il Giudice del Lavoro adito voglia disporre l'anticipazione dell'udienza di comparizione delle parti, fissata per il giorno 8 febbraio 2021, in conformità con la tempistica indicata dall'art. 38 del D.lgs. n. 198/2006. Nonché che voglia accogliere la già formulata istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati.

Roma, 19 maggio 2020 Avv. Fabio Santoro

